



2014.08.
19
09:09:08
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 8 AGOSTO 2014

n. 109



Leggi e regolamenti regionali

VOLUME PRIMO

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 37

“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014”.

Pag. 27896

VOLUME PRIMO

4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato, verificata la consistenza del fondo, provvede ad assegnare, ogni sei mesi, il 95 per cento delle risorse disponibili ai soggetti di cui al comma 1 e destina il restante 5 per cento alle azioni di sensibilizzazione di cui al comma 3.

5. Con apposito regolamento la Giunta regionale definisce le modalità per l'acquisizione delle sottoscrizioni volontarie e per la gestione delle risorse del fondo".

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis della l.r. 7/2006, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 02.03.02, il capitolo di spesa n. 212050, denominato "Fondo regionale contro l'usura. Finanziamento alle fondazioni per le finalità di cui all'articolo 10 bis della l.r. 7/2006", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.

Art. 17

Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013

1. Al fine di ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013, dalla quale scaturisce un debito della Regione Puglia nei confronti della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., a saldo pari a euro 72.981.116,90, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 03.04.02, il capitolo di spesa n. 551015, denominato "Spese connesse alla ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014 ed euro 26.490.558,45 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.

2. Eventuali recuperi a qualsiasi titolo, da eseguire nei confronti della società Ferrovie del Sud Est, possono essere effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*).

Art. 18

Partecipazione della Regione Puglia a Padiglione Italia - Expo 2015

1. Al fine di assicurare la partecipazione della Regione Puglia alla manifestazione EXPO 2015 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.00.01, il capitolo di spesa n. 111015, denominato "Spese per la partecipazione della Regione Puglia al Padiglione Italia - Expo 2015", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 366 mila.

Art. 19

Spese per attività connesse alla realizzazione del P.S.R. 2007-2013 svolte in regime di convenzione

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 751 (*Società "in house" Innovapuglia s.p.a. Convenzione per la disciplina di fornitura dei servizi. Affidamento servizi nell'ambito dei programmi comunitari 2007-2013*), per le attività connesse alla progettazione e realizzazione di un Sistema informativo per il monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per la Puglia 2007-2013, relativamente alla parte non ammissibile a rendicontazione a carico del predetto programma, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.00.02, il capitolo di spesa n. 1150815, denominato "Spese per la progettazione e realizzazione del Sistema di monitoraggio del P.S.R. Puglia 2007-2013, finanziato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 751/2009", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 850 mila.

Art. 20

Soggetto aggregatore della Regione Puglia

1. La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pub-

blici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, la Regione designa la società in house InnovaPuglia spa Soggetto aggregatore della regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2 il Soggetto aggregatore, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) stipula convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), e accordi quadro di cui all'articolo 59 del d.lgs. 163/2006;
- b) gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 163/2006;
- c) gestisce le procedure di gara, svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (*Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie*), procedendo all'aggiudicazione del contratto;
- d) cura la gestione dell'albo dei fornitori "on line" di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22;
- e) assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- f) assicura la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPulia.

4. Il Soggetto aggregatore fornisce le attività di centralizzazione delle committenze e quelle ausiliarie, come elencate al comma 3, in favore della Regione e delle

aziende ed enti del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale per la acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità individuate negli atti della Programmazione regionale di cui all'articolo 21, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l'utilizzo di altri strumenti telematici.

5. Il Soggetto aggregatore può svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le proprie attività in favore dei seguenti soggetti:

- a) enti e agenzie regionali;
- b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
- c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui all'articolo 32 del d.lgs. 163/2006.

6. Con deliberazione di Giunta, la Regione Puglia disciplina le modalità operative in base alle quali le strutture amministrative regionali usufruiscono delle attività del Soggetto aggregatore secondo quanto previsto dal comma 4, approva lo schema della convenzione di cui al comma 5 e individua le modalità per la copertura delle spese e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore, distinguendo tra:

- a) adesione alla centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso a convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della l. 488/1999, accordi quadro di cui all'articolo 59 del d.lgs. 163/2006 e sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 163/2006;
- b) adesione alla centrale di committenza per lo svolgimento delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi del d.p.c.m. 30 giugno 2011;
- c) accesso all'albo dei fornitori on line di cui al r.r. 22/2008;
- d) prestazione delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- e) utilizzo del servizio telematico denominato EmPulia.

7. Sono abrogati l'articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*) e il comma 2 dell'articolo 42 della l.r.45/2012.

Art. 21

Programmazione regionale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore

1. Fatti salvi specifici obblighi di legge nazionale, con apposita deliberazione di Giunta regionale di approvazione del Piano regionale delle attività negoziali, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'analisi svolta dalla direzione dell'Area politiche per la promozione della salute, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che le aziende e gli enti del SSR acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all'articolo 20, comma 3.
2. Gli enti e le agenzie regionali predispongono annualmente un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, che trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione di cui al comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione, sulla base dell'analisi svolta dalla struttura regionale competente e in ragione delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che la Regione e i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all'articolo 20, comma 3, nell'anno di riferimento.
4. Nelle more dell'adozione degli atti di programmazione di cui ai commi precedenti, il Soggetto aggregatore continua ad assicurare in favore della Regione, degli enti e delle aziende del SSR lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 20 già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende ed enti del SSR, nonché gli enti e agenzie regionali possono continuare a provvedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori econo-

mici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle aziende ed enti del SSR, nonché degli enti e agenzie regionali, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearla con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 costituisce motivo di valutazione negativa dell'operato degli organi di nomina regionale all'interno delle aziende, enti e agenzie di cui ai commi 1 e 2 ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca dell'incarico da parte della Regione, fermi restando gli ulteriori eventuali profili di responsabilità.

7. Per il funzionamento del Soggetto aggregatore e per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di lavori, beni e servizi a livello regionale di cui alla presente legge, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.03.01, il capitolo di spesa n. 3415, denominato "Spese per la costituzione e il funzionamento del Soggetto aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. E' altresì istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 03.03.01, il capitolo di entrata n. 3310000, denominato "Soggetto aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi. Entrate da convenzione".

Art. 22

Modalità di organizzazione amministrativa per la aggregazione della spesa della Regione

1. Con atto di alta organizzazione, in applicazione dell'articolo 42, comma 2, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia e dell'articolo 59 della legge regionale

7 gennaio 2004, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia*), la Regione individua la struttura regionale competente di cui all'articolo 21, l'organizzazione e le relative funzioni prevedendo che tale struttura:

- a) svolga le attività istruttorie e di analisi propedeutiche all'adozione delle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 20 e ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21, svolgendo attività di raccordo tra le strutture regionali e collaborando con la direzione dell'Area Politiche per la promozione della salute e con gli enti e le agenzie regionali;
- b) sovrintenda e, se del caso, specifichi con determinazioni dirigenziali le modalità di esecuzione di quanto disposto con le deliberazioni regionali di cui alla lettera a) da parte delle strutture amministrative regionali. A tal fine, la struttura coordina le diverse strutture regionali acquisendo gli atti di impegno propedeutici alle procedure di acquisizione;
- c) svolga le funzioni di stazione appaltante della Regione nei casi in cui tale funzione non sia affidata al Soggetto aggregatore;
- d) monitori i prezzi di aggiudicazione e verifichi l'effettivo rispetto da parte delle strutture regionali e dei soggetti di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 20 di quanto disposto negli atti di programmazione.

2. L'atto di cui al comma 1 deve prevedere altresì che nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 la struttura amministrativa regionale individuata operi in raccordo con il Soggetto aggregatore regionale.

Art. 23

Norme per il funzionamento dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (*Norme straordinarie per i consorzi di bonifica*) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*), la Regione Puglia provvede a erogare ai consorzi di bonifica commissariati, fino alla concorrenza di 8 milioni e 500 mila euro per il secondo semestre 2014, le somme occorrenti per fare fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) consumi di acqua ed energia per uso civile e agricolo;
- c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2014.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091 - U.P.B. 01.04.04, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, come integrate con il presente articolo.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono il commissario ad acta e la struttura di supporto nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 45/2013, con le attribuzioni ivi richiamate. I connessi oneri trovano copertura nell'ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.

4. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 4/2012, le parole "cinque" e "tre" sono sostituite dalle parole "nove" e "sette".

5. Le lettere n) e o) del comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 4/2012 sono soppresse.

6. A partire dall'esercizio finanziario 2015 i consorzi di bonifica redigono i bilanci di previsione e consuntivi per centri di costo definendo le spese dirette e indirette necessarie a erogare i servizi in modo da conseguire il pareggio tra i costi reali sostenuti e i canoni applicati.

Art. 24

Contributi di bonifica

1. Per l'anno 2014, i consorzi di bonifica commissariati sono autorizzati a sospendere la riscossione del tributo 630 relativo agli immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*), per la verifica della sostenibilità delle eventuali anomalie.